Repertorio n. 6756 Raccolta n. 5557	
	Registrato a Nuoro il 16/03/2023
ATTO COSTITUTIVO DI	n.941 Serie 1T Euro 200,00
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
"DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' – OGLIASTRA A.P.S."	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventitré, il giorno otto del mese di marzo.	
(8 marzo 2023)	
In Nuoro e nel mio studio sito al Corso Garibaldi civico 58.	
Dinnanzi a me Avv. Alessio Sanna, Notaio residente in Nuoro, iscritto	
nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e	
Tempio Pausania;	
sono comparsi i signori:	
- Dario Mannoni, nato a Cagliari il giorno 29 settembre 1968, resi-	
dente in Cagliari, alla Via Salvatore Farina civico 19, codice fiscale	
MNN DRA 68P29;	
il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qua-	
lità di Presidente del Consiglio Direttivo, e, come tale legale rappre-	
sentate dell'associazione:	
- "DISTRETTO DEL CIBO - OGLIASTRA A.P.S.", con sede in Caglia-	
ri, alla Via Raffa Garzia civico 3, codice fiscale e Partita IVA:	
04022440921;	

al presente atto legittimato ai sensi di legge, del vigente statuto,non-
ché dalla delibera del Consiglio direttivo della citata associazione in
data 3 marzo 2023.
- <b>Pietro Mazzette</b> , nato a Ollolai, il giorno 25 settembre 1969, resi-
dente in Nuoro, alla Via Pietro Mastino civico 38, codice fiscale MZZ
PTR 69P25 G044S;
- <b>Simone Ferreli</b> , nato a Lanusei, il giorno 30 aprile 1983, residente
in Lanusei, alla Via Marconi civico 139, codice fiscale FRR SMN
83D30 E441H;
- Franca Rosa Cabras, nata ad Arzana il giorno 27 marzo 1972, resi-
dente in Villagrande Strisaili, alla Località "Sa Carrubba" senza nu-
mero civico, codice fiscale CBR FNC 72C67 A454H;
- <b>Davide Chiai</b> , nato a Lanusei, il giorno 15 luglio 1974, residente in
Bari Sardo, alla Via Leonardo da Vinci senza numero civico, codice fi-
scale CHI DVD 74L15 E441Z;
- <b>Antonello Piras</b> , nato a Lanusei il giorno 31 dicembre 1967, resi-
dente in Bari Sardo, alla Via Leonardo da Vinci civico 7, codice fiscale
PRS NNL 67T31 E441C;
- <b>Andrea Boi</b> , nato a Cagliari il giorno 21 marzo 1987, residente in
Cagliari, alla Via Padova civico 8, codice fiscale BOI NDR 87C21
B354V;
- <b>Valentino Stochino</b> , nato a Arzana il giorno 7 febbraio 1970, resi-
dente in Arzana, alla Via Dante Alighieri civico 8/2, codice fiscale STC
VNT 70B07 A454X;
- Salvatore Marci, nato a Villagrande Strisaili il giorno 22 ottobre

1954, residente in Cardedu, alla Via Nazionale senza numero civico,	
codice fiscale MRC SVT 54R22 L953H;	
- <b>Federica Morlè</b> , nata a Lanusei il giorno 26 luglio 1981, residente	
in Tortolì, alla Via Siotto Pintor civico 12, codice fiscale MRL FRC	
81L66 E441M;	
- Marcello Staffa, nato a Villagrande Strisaili il giorno 13 maggio	
1953, residente in Villagrande Strisaili, alla Via Monte Olinie civico	
22, codice fiscale STF MCL 53E13 L953T.	
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io No-	
taio sono certo convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo 1	
E' costituita tra l'associazione "DISTRETTO DEL CIBO - OGLIASTRA	
A.P.S." ed i signori Pietro Mazzette, Simone Ferreli, Franca Rosa Ca-	
bras, Davide Chiai, Antonello Piras, Andrea Boi, Valentino Stochino,	
Salvatore Marci, Federica Morlè e Marcello Staffa, ai sensi della Legge	
106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive	
modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo	
Settore, non commerciale e senza scopo di lucro, denominata:	
"DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' - OGLIASTRA	
A.P.S.".	
Articolo 2	
L'associazione ha sede in Comune di <b>ILBONO</b> , alla Via Elini civico 4,	
c/o il Palazzo della Biblioteca Comunale.	
Articolo 3	
L'associazione ha durata illimitata.	

#### Articolo 4

L' Associazione "DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' – OGLIASTRA A.P.S." non ha scopo di lucro, è un Ente non commerciale costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita; il tutto come meglio specificato agli Articoli 2, 4, 5 e 6 dell'allegato Statuto.

#### Articolo 5

L'Associazione si propone gli scopi ed è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

## Articolo 6

A comporre il Consiglio Direttivo, per i primi 4 (quattro) anni vengono nominati i signori:

- Dario Mannoni, sopra generalizzato, Presidente;
- Riccardo Pau, nato a Cagliari, il giorno 7 maggio 1963;
- Simone Ferreli, sopra generalizzato;
- Vito Arra, nato a Bari Sardo, il giorno 17 febbraio 1962;
- Antonello Piras, sopra generalizzato;
- Giampietro Murru, nato a Ilbono, il giorno 29 giugno 1961;
- Franca Rosa Cabras, sopra generalizzata;

- Davide Chiai, sopra generalizzato; - Carlo Murgia, nato a Cagliari, il giorno 14 marzo 1980. Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Comitato Direttivo. Articolo 7 La quota di iscrizione degli aderenti che entreranno a far parte dell'associazione viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per il primo anno. Articolo 8 È dato mandato al Presidente di apportare all'Atto costitutivo e all'allegato statuto quelle modifiche che fossero necessarie per la registrazione degli stessi, oppure che fossero richieste dalla Regione Sardegna per il riconoscimento del Distretto. Articolo 9 Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico del Distretto. Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa. Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, su cinque pagine intere e fin qui della sesta pagina di due fogli, e da me letto ai compa-

renti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e	
con me Notaio lo sottoscrivono, in fine e a margine come per legge, al-	
le ore sedici e cinquanta minuti.	
F.to Dario Mannoni	
F.to Pietro Mazzette	
F.to Simone Ferreli	
F.to Franca Rosa Cabras	
F.to Chiai Davide	
F.to Antonello Piras	
F.to Andrea Boi	
F.to Valentino Stochino	
F.to Marci Salvatore	
F.to Morlé Federica	
F.to Marcello Staffa	
Avv. Alessio Sanna, Notaio (sigillo)	

## ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 5557

#### **STATUTO**

#### TITOLO I - GENERALITA'

# Art. 1. - COSTITUZIONE - SEDE SOCIALE - DURATA

È costituita con sede in Comune di **ILBONO**, alla Via Elini civico 4, c/o il Palazzo della Biblioteca Comunale, un' Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "**DISTRETTO** 

# AGROALIMENTARE DI QUALITA' - OGLIASTRA A.P.S.".

# ART. 2 FINALITÀ

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si pre-

figge in particolare di promuovere, in Ogliastra, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. ART. 3 DURATA La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto. TITOLO II ATTIVITÀ ESERCITATE ART. 4) LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto: - Attività di interesse generale; - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività

istituzionale di interesse generale;

- Attività di raccolta fondi.

## ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo. L'associazione è indirizzata ad organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e promuovere lo sviluppo delle Comunità delle aree rurali, la cui identità storica e culturale diventa tratto distintivo ed elemento da valorizzare, unitamente allo specifico paniere di prodotti tipici e a denominazione in tutto il territorio della Regione Sardegna e, in particolar modo, in Ogliastra. Inoltre, l'Associazione prevede di investire sull'economia circolare, sulla ricerca e su formule più forti di collaborazione tra agricoltori, allevatori, imprese di trasformazione e istituzioni, dando vita alla tutela, promozione e valorizzazione della specialità locali. Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'associazione ha deciso, almeno inizialmente, di condensare il proprio lavoro sulla filiera della pasta fresca e ripiena e sulla filiera dei prodotti da forno, due filiere produttive che, all'interno del territorio ogliastrino, abbracciano in maniera completa i concetti fondamentali

per un Distretto Agroalimentare di Qualità: la significativa presenza

economica, l'interdipendenza produttiva e le produzioni tradizionali o

tipiche.

# ART. 6 ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ

## ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017,
- può anche organizzare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

## ART. 7 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

# ART. 8 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

#### ART. 9 APPORTO DEI VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tra-

mite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

#### TITOLO III FUNZIONAMENTO

ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO,

SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO SOCIALE L'esercizio sociale si svolge dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. L'associazione ha la possibilità - se il complesso delle entrate di qualsiasi natura è inferiore a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) Euro annui – di redigere un rendiconto di cassa, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio, redatto per competenza o per cassa, deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto

legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

## ART. 11 INFORMATIVA SOCIALE

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

#### **ART.12 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva:
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro in-	
cremento.	
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, en-	
trate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attivi-	
tà statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente sta-	
tuto.	
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestio-	
ne, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavo-	
ratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimen-	
to individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o sciogli-	
mento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'arti-	
colo 28 del presente statuto.	
ART.13 FONTI DI FINANZIAMENTO	
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:	
-dalle quote annuali di tesseramento dei soci;	
- dai proventi della gestione del patrimonio;	
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente	
statuto;	
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;	
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;	
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;	
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;	
- dalle erogazioni liberali;	

det titelt di celi deni età.	
- dai titoli di solidarietà;	
- da attività commerciali marginali.	
ART.14 LIBRI SOCIALI	
L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla norma-	
tiva vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:	
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui de-	
vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto	
a cura del Consiglio Direttivo;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, te-	
nuto a cura dello stesso organo;	
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e	
delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso	
organo;	
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in	
cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in ma-	
niera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche	
con modalità elettroniche.	
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali han-	
no diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al	
luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consi-	
glio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate	
facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a	
rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.	
ART.15 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO IV I SOCI

## ART.16 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la re-

sponsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. In circostanze particolari e contingenti, il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi

previsti dal presente statuto.	
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né	
partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipa-	
zione alla vita associativa.	
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della	
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente	
previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da re-	
golamenti specifici.	
ART. 17 DIRITTI DEI SOCI	
I soci hanno diritto:	
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, non-	
ché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse	
e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e	
delle obbligazioni che esse comportano;	
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate	
al possesso della tessera sociale;	
c) a frequentare i locali dell'associazione	
d) a partecipare alle assemblee;	
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;	
f) ad approvare i bilanci;	
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;	
h) a prendere visione dei libri sociali.	
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo	
il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passi-	
vo tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi, in regola	

con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli	
associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento	
della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti so-	
ciali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.	
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte	
degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro	
aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro le-	
gale rappresentante.	
ART.18 DOVERI DEI SOCI	
I soci sono tenuti:	
a) a sostenere le finalità dell'Associazione;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
assunte dagli organi associativi;	
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi-	
smi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventua-	
li corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse	
generale richiesti dall'Associazione;	
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei	
confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;	
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'opera-	
to degli organi statutari dell'Associazione	
ART. 19 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
I soci perdono la qualifica di associato:	
a) per dimissioni;	
b) per scioglimento volontario dell'Associazione;	

c) per decesso;	
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti	
richiesti dallo statuto;	
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione	
comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni	
alle norme dell'Associazione;	
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende rece-	
dere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre	
mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione	
di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.	
Competente in merito alla radiazione, sospensione o espulsione dei	
soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dal-	
la data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea	
sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata,	
in occasione della prima convocazione utile.	
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i	
loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune	
né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.	
TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
ART. 20 ORGANI SOCIALI	
Sono Organi dell'Associazione:	
- L'Assemblea Sociale;	
- Il Consiglio Direttivo;	
- Il Presidente.	

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

#### ART. 21 L'ASSEMBLEA SOCIALE

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

# Quale Assemblea ordinaria:

- Approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento	
dei lavori assembleari;	
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera even-	
tualmente i compensi;	
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;	
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revi-	
sione legale dei conti, e ne delibera il compenso;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della	
domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione,	
espulsione;	
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
dell'associazione;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
dallo statuto alla sua competenza;	
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.	
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convoca-	
zione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei	
suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello	
stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il nume-	
ro degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.	
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio me-	
diante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.  Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.  ART. 22 IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
stratori non hanno voto.  Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i sog-	
stratori non hanno voto.	
<u> </u>	
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli ammini-	
controprova o per appello nominale.	
Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con	
strumenti elettronici.	
scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di	
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a	
favorevole di almeno i due terzi dei presenti.	
seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto	
Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e	
dell'assemblea sociale.	
vranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e do-	
attivo.	
sponsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato	
soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la re-	
Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I	
no diritto a tre voti.	
I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, han-	
lare di un'altra delega oltre alla sua.	
In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere tito-	

E' eletto dall'Assemblea Sociale.	
E' composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici)	
membri compreso il Presidente.	
La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche as-	
sociate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	
I suoi componenti durano in carica 4 (quattro) anni e comunque fino	
all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e	
all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.	
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando	
l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il to-	
tale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.	
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:	
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del	
territorio;	
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, co-	
munitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;	
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;	
- assegna gli incarichi di lavoro;	
- approva i programmi di Attività;	
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività	
sociale;	
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regola-	
menti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;	
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice	
presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la	

qualifica di vicario;	
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in	
merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espul-	
sione e la radiazione degli stessi;	
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di	
competenza di altri organi.	
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo	
Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo	
dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale	
provvederà alla convocazione entro 7 (sette) giorni dalla richiesta e al-	
la celebrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni.	
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggio-	
ranza dei componenti.	
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno es-	
sere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consi-	
glio direttivo.	
I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Re-	
gistro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini	
previsti dalla normativa vigente.	
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Diretti-	
vo è generale.	
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai ter-	
zi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o	
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica	
l'articolo 2475 -ter del codice civile.	
ART. 23 IL PRESIDENTE	
E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione.	
Dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'assemblea ordina-	
ria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.	
Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea	
sociale non approva il bilancio d'esercizio.	
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi,	
esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.	
Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straor-	
dinaria amministrazione.	
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.	
Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale	
bilancio sociale, e le relazioni relative.	
Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non	
attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento	
è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.	
ART. 24 L'ORGANO DI CONTROLLO	
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve no-	
minare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti	
dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.	
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le cate-	
gorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice	
civile.	

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 25 ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO

#### **SETTORE**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

# ART. 26 RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### ART. 27 TRASFORMAZIONE. FUSIONE E SCISSIONE

# **DELL'ASSOCIAZIONE**

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civi-

le. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle	
modifiche statutarie.	
ART. 28 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice	
Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del	
decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diver-	
sa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A	
tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum	
necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità	
dell'Assemblea.	
F.to Dario Mannoni	
F.to Pietro Mazzette	
F.to Simone Ferreli	
F.to Franca Rosa Cabras	
F.to Chiai Davide	
F.to Antonello Piras	
F.to Andrea Boi	
F.to Valentino Stochino	
F.to Marci Salvatore	
F.to Morlé Federica	
F.to Marcello Staffa	
Avv. Alessio Sanna, Notaio (sigillo)	

# CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Certifico io sottoscritto Avv. Alessio Sanna, Notaio in Nuoro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 3 novembre 2026), rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia e gli annessi allegati, contenuta su un supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale.

Nuoro, uno dicembre duemilaventitré.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessio Sanna.